

# Scuola post emergenza: cosa succede dal 1 aprile 2022

Le nuove modalità di gestione dei casi di Covid-19 fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022



Regione  
Lombardia

## **Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 fissa al 31 marzo 2022 il superamento dello stato di emergenza.**

Di seguito una sintesi delle norme in vigore dall'1 aprile e fino al termine dell'A.S. 2021-2022 nel sistema educativo, scolastico e formativo.



### **Nota Bene A**

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni provvedono alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono subito nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.



### **Nota Bene B**

La fornitura di mascherine chirurgiche continuerà a essere assicurata alle istituzioni scolastiche dalla nuova Unità organizzativa che dal 1° aprile 2022 sostituirà la struttura commissariale di supporto per l'emergenza Covid-19.

# Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2



## Tipologia di istituzione

## In presenza di almeno 4 casi

### Sistema integrato di educazione e di istruzione

L'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti .  
I docenti, gli educatori, i bambini e gli alunni con più di 6 anni di età utilizzano mascherine di tipo FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

*Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo all'ultimo contatto va effettuato un test rapido o molecolare, anche autosomministrato, attestato con autocertificazione.*

### Scuole primarie

### Scuole secondarie di primo e di secondo grado

L'attività didattica prosegue per tutti in **presenza**, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i 6 anni di età, per 10 giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test rapido o molecolare, anche autosomministrato, attestato con autocertificazione.

### IeFP

Gli alunni in **isolamento** possono seguire l'attività scolastica nella modalità della **didattica digitale integrata** su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno.

*Per essere riammessi in classe, gli alunni in isolamento devono dimostrare di avere effettuato un **test antigenico, rapido o molecolare, con esito negativo, anche in centri privati abilitati.***

## Misure di sicurezza e obblighi

Nelle istituzioni, nelle scuole descritte al paragrafo precedente, negli ITS continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:



**sono obbligatorie le mascherine di tipo chirurgico, o FFP2**, fatta eccezione per i bambini fino a 6 anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;



**è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;



resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una **sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°**.



# Il regime di autosorveglianza

## CASI POSITIVI


È vietata la mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al COVID, fino all'accertamento della guarigione.

**La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare**, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati.

In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

## CONTATTI STRETTI

Dal 1 aprile, a coloro che hanno avuto **contatti stretti** con soggetti confermati positivi è applicato **il regime dell'autosorveglianza**: obbligo di indossare **mascherine di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti**, fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.



## Obbligo vaccinale per il personale della scuola

**Fino al 15 giugno 2022 è previsto l'obbligo vaccinale** per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 per:

- **personale scolastico del sistema nazionale di istruzione**, delle **scuole non paritarie**, dei **servizi educativi per l'infanzia**, dei **CPIA**, dei sistemi di **leFP** e dei **sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore**;
- **personale delle università**, delle **istituzioni AFAM** e degli **ITS**.

Tale obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione.